

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

D	A COMMISSIONE TRIBU		SEZIONE 7
	DIGPARINT	DOTT.	Presidente
	is in the late	DOTT.	Relatore
		AVV. USO	Giudice
			·
	a contract of the second of th		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	ernesso la seguente	SENTENZA	
	ricorso n° 923/08 ositato il 20/11/2008		TRIBUTARIA
cont	verso AVVISO DINIEGO ro AGENZIA ENTRATE posto dal ricorrente:	RIMBORSO nº SALI IRPE UFFICIO	F 2002
ineric Viint		A STATE OF THE STA	
dife	so da:		

SEZIONE			
N°	7		
REG.GENERALE			
Ν°	923/08		
UDIENZA DEL			
ore 15:30			
SENTENZA			
N°			
	71		
PRONUNCIATA IL:			
2 8	MAR.	2009	
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL			
	# ADD	onno	

. Il Segretario



Con tempestivo ricorso il signor proponeva formale impugnazione avverso il diniego del rimborso relativo all'imposta versata con modello F24 del 25-11-2002 pari ad euro 9.274,00.

Precisava che in data 4-12-2007 aveva presentato istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pari ad euro 27.823,00 versata ai sensi dell'art. 7 della legge 448/2001 relativamente alla rivalutazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola con riferimento al 1-1-2002, in quanto, successivamente, si era avvalso delle disposizioni previste dall'art. 11 quaterdecies del D.L.203/2005 ed aveva rideterminato il valore con riferimento ai terreni posseduti al 1-1-2005, versando una nuova imposta sostitutiva di euro 140.570,96.

Di conseguenza ritiene di aver diritto al rimborso, come, peraltro, precisato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, di quanto precedentemente versato a tale scopo .

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di accoglieva l'istanza parzialmente e concedeva il rimborso di euro 18.549,00 ma non l'accordava per euro 9.274,00 in quanto l'istanza è stata presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 D.P.R. 602/73.

Parte ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR 602/73, la generale disciplina dell'indebito oggettivo in relazione all'art. 21 D.Lgs 546/92 e la violazione dell'art. 10 legge 212/2000.

violazione dell'art. 10 legge 212/2000. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso perchè parte ricorrente può ottenere il rimborso dei versamenti diretti " entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso".

Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto.

Il Collegio osserva che l'art. 7 della legge 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento del valore dell'area, attestato da una perizia giurata di stima riferita al 1 gennaio 2002, allo scopo di ridurre il valore della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni stessi, di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b) del TUIR 915/78.

Il Legislatore ha reiteratamente concesso (da ultimo D.L.29/11/008 n.185 conv. con modif. con Legge 28-1-2009, n.22) la possibilità di rideterminare il valore dei terreni, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, variando di volta in volta la data in cui dovevano risultare posseduti gli stessi, facendo sì che gli stessi beni potessero essere rivalutati più volte, ma nulla ha disposto relativamente alla restituzione di quanto pagato in precedenza. Come giustamente affermato dall'Agenzia "l'assenza della possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato in relazione alla precedente rideterminazione, le successive rivalutazioni sarebbero risultate poco appetibili per i contribuenti, al punto da rendere sterili i ripetuti interventi del Legislatore: da qui la necessità di accordare il diritto al rimborso di quanto versato in relazione alle rivalutazioni già effettuate".

Pertanto è fuor di dubbio riconosciuto e, quindi, dovuto il rimborso di quanto versato in precedenza.

Parte ricorrente facendo legittimo affidamento delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Finanziaria e valutata la convenienza ha rideterminato i valori degli stessi beni anche con riferimento alla data del 1-1-2005, versando la maggiore imposta sostitutiva e chiedendo la restituzione di quanto versato per la precedente rivalutazione.

La Commissione ha esaminato attentamente la documentazione prodotta ed ha rilevato che il sig. ha presentato la domanda denominandola "Istanza di rimborso rif. circ. 27/E del 9-5-2003" sul presupposto che " in base alle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.27/E il sottoscritto ha titolo per chiedere il rimborso di quanto pagato sulla prima perizia riferito al mappale 204 in quanto lo stesso è stato oggetto di 2 rideterminazioni di valore con contestuale versamento dell'imposta sostitutiva".



Ma l'Agenzia afferma: "La possibilità di ottenere il rimborso, accordata dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria, tuttavia, è sempre soggetta al termine di decadenza decorrente dalla data del primo versamento (in tal senso la circolare 236/E del 10-6-2008). Nel caso di specie, il versamento di cui controparte chiede la restituzione è stato effettuato in data 25-11-2002, mentre la richiesta di rimborso è stata presentata in data 4-12-2007, ossia ben oltre il termine di decadenza (di 48 mesi) previsto dalla norma".

La Commissione non condivide la tesi dell'Amministrazione Finanziaria, in quanto al di là della diversa valutazione effettuata dalle parti circa il dies a quo per il calcolo dei 48 mesi decadenziali, al di là che sarebbe stato e sarebbe opportuno prevedere la compensazione con l'imposta di rivalutazione già pagata, ritiene che, nel caso in esame, non può essere invocato l'art. 38 del D.P.R. 602/73 per negare il rimborso.

Il suddetto articolo riguarda i casi di "errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" mentre, nella fattispecie, l'originaria rivalutazione non è stata eseguita per errore materiale né per duplicazione né per inesistenza totale o parziale del versamento. Il versamento è divenuto indebito nel momento in cui il ricorrente ha nuovamente versato l'imposta sostitutiva per rivalutare il bene già oggetto di rideterminazione del valore e soltanto da quel momento, venendosi a duplicare l'imposizione riferita al medesimo presupposto impositivo può legittimamente essere oggetto d'istanza di restituzione.

A tal'uopo soccorre l'art.21 del D.Lgs. 546/92 che così dispone: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

Tale norma che costituisce disposizione di carattere residuale può essere richiamata in tutte le ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell'imposta (Corte di Cass. Sez. Tributaria, sentenza n.1040 del 22-1-2004).

Pertanto, avendo il ricorrente presentato un'istanza, tra l'altro, senza alcun riferimento a specifiche norme di legge, ma nei termini del suddetto articolo 21, il Collegio, tenendo ben presenti i principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, ritiene che il ricorrente ha diritto al rimborso anche della somma di euro 9.274,00 versata in data 25-11-2002.

Quindi poiché non si è verificato alcun termine decadenziale e l'Erario non può assolutamente procurarsi un indebito arricchimento, peraltro con una parziale doppia imposizione, la Commissione ordina il rimborso di euro 9.274,00 con gli interessi di legge. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese in considerazione della particolarità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

26-3-2009







